

PRESCRIZIONI DI MASSIMA E DI POLIZIA FORESTALE
REGOLAMENTO IN MATERIA AGROFORESTALE E DI DIFESA DEL SUOLO

Il Presidente

Preso atto:

- delle precipitazioni sempre più violente e frequenti verificatesi durante l'ultima stagione autunnale-invernale, che hanno determinato fenomeni di allagamento diffuso e diffusi fenomeni di criticità idraulica ed idrogeologica;
- dell'importanza di buone norme di manutenzione agraria dei fondi, quale opera di prevenzione contro i danni da maltempo;
- della notevole propensione al dissesto idrogeologico dei territori compresi nei dieci Comuni associati all'Unione di Comuni Valmarecchia.

Visto:

- le vigenti Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale (P.M.P.F.), approvate dalla Regione Emilia Romagna con Deliberazione di Giunta n.182/1995, ratificata con Deliberazione del Consiglio n. 2354/1995; **con particolare riferimento agli obblighi previsti circa le norme per la lavorazione dei terreni a coltura agraria**, di gestione dei terreni saldi ed ex coltivi e di gestione dei terreni pascolivi;
- il vigente Regolamento in materia agro forestale e difesa del suolo, approvato dal Consiglio dell'Unione dei Comuni Valle del Marecchia con delibera n. 16/2011, per quanto concerne le modalità di realizzazione delle opere di regimazione;
- il R.D.L. n. 3267/1923 "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani".

Considerato che:

- **sempre con maggior frequenza la regimazione superficiale delle acque all'interno dei fondi a destinazione agricola, risulta essere insufficiente, inadeguata o addirittura inesistente;**
- la mancata o non corretta regimazione delle acque sopra menzionate costituisce l'innescò di pericolosi movimenti franosi od erosioni, con notevole danno anche per le pubbliche infrastrutture e per la tutela e difesa del territorio;



AVVISA

i proprietari e conduttori di fondi a destinazione agricola, ricadenti nei dieci Comuni (Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, Poggio Torriana, Santarcangelo di Romagna, San Leo, Sant'Agata Feltria, Talamello, Verucchio), associati a questa Unione di Comuni Valmarecchia, che gli Enti Pubblici preposti intensificheranno la vigilanza e il controllo sul rispetto di quanto previsto dai provvedimenti citati.

In tal senso, **rispetto agli obblighi** di cui in premessa, **richiama l'attenzione sulle seguenti disposizioni di legge** in riferimento al deflusso delle acque ed alle lavorazioni:

sia nei **TERRENI SALDI EX COLTIVI** (non sottoposti a lavorazioni agricole da almeno 8 anni), sia nei **TERRENI PASCOLIVI** (coperti da vegetazione erbacea perenne o poliennale, soggetto a periodici miglioramenti da parte dell'uomo, ma non sottoposto a frequenti lavorazioni agricole), **dovranno essere mantenuti in piena efficienza i fossi di guardia perimetrali, di scolo esterni ed interni, nonché le eventuali cunette stradali proprie della preesistente sistemazione idraulico-agraria; al fine di non arrecare danno ai terreni stessi, a quelli limitrofi ed alle pendici sottostanti.**

La trasformazione dei terreni saldi in terreni sottoposti, a periodica lavorazione, dev'essere autorizzata ai sensi dell'art. 34 della L.R. n. 47/1978.

Il taglio e l'estirpazione di alberi e arbusti, eventualmente presenti sui terreni saldi, **sono di norma vietati;**

Nei **TERRENI sottoposti a COLTURA AGRARIA**, per quanto riguarda la **lavorazione del terreno**, il proprietario dei terreni stessi deve curare, a regola d'arte, il mantenimento delle opere di sistemazione.

Al proprietario e/o conduttore del terreno è comunque fatto obbligo:

- a) di predisporre e mantenere efficiente la rete scolante principale e periferica, per evitare che si verifichino scoscendimenti ed eccessivi trasporti di materiale terroso;
- b) di non lavorare una fascia di terreno di larghezza di almeno un metro lineare, misurata a partire dal ciglio superiore della scarpata, soprastante la sede stradale pubblica, o di uso pubblico e dal piede inferiore della ripa sottostante ala medesima sede stradale; nonché una fascia di terreno di larghezza di almeno mezzo metro lineare, misurata dal ciglio esterno dei fossi, adiacenti la viabilità pubblica, o di uso pubblico.
- c) di mantenere in efficienza la viabilità podereale;
- d) di rispettare gli alberi isolati, o a gruppi, nonché le siepi ed i filari di alberi confinari, preservandone in particolare l'apparato radicale.

Sono fatte salve norme maggiormente restrittive emanate dai Comuni.



Nei **TERRENI sottoposti a COLTURA AGRARIA**, per quanto riguarda il **deflusso delle acque** meteoriche, d'irrigazione, delle cunette stradali e quelle di scolo dei serbatoi, degli abbeveratoi, ecc., debbono essere regimate in modo da non procurare danni ai terreni stessi, a quelli limitrofi ed alle pendici sottostanti. In particolare i proprietari ed i frontisti dovranno mantenere in piena efficienza i fossi di guardia, di scolo e le cunette stradali, liberandoli dai residui di lavorazione dei terreni, nonché dalle foglie e dal terriccio in essi accumulatisi: tali obblighi sussistono anche per i terreni a coltura agraria nei quali siano state sospese, temporaneamente o permanentemente, le lavorazioni del suolo.

RIMANDA

per una più puntuale e completa lettura della normativa, ai provvedimenti citati in premessa.

RACCOMANDA

il rispetto del vigente Regolamento dell'Unione in materia agro forestale e difesa del suolo, disponibile sul sito web istituzionale dell'Unione al seguente indirizzo:

<http://www.vallemarecchia.it/Index.aspx?pag=0&type=base&cat=6555&s=ALT&c=11&k=difesa>

In caso di analoghe disposizioni impartite da pubbliche amministrazioni diverse dall'Unione di Comuni Valmarecchia, prevalgono quelle più restrittive.

Le infrazioni saranno punite con sanzione amministrativa, di cui alla L. n. 950/1967, fatta salva l'applicazione del R.D.L. n. 3267/1923. In conformità delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale, il compito di far rispettare le prescrizioni e di esercitare le funzioni di polizia e di vigilanza sul territorio, procedendo anche alla comminazione delle pene pecuniarie del caso, spetta al Corpo Forestale dello Stato.

INFORMA

che il mancato rispetto delle norme citate e l'irrogazione delle relative sanzioni potrebbero avere effetti sul percepimento dei premi comunitari connessi con la P.a.c. (Politica agricola comune).

PUBBLICA

il presente avviso sul sito web istituzionale dell'Unione di Comuni Valmarecchia.

TRASMETTE

copia del presente avviso:

- al Corpo Forestale dello Stato, alla Polizia Municipale dell'Unione di Comuni e alle associazioni agricole territoriali;
- agli Uffici Relazioni col Pubblico dei Comuni associati all'Unione, per la pubblicazione sui

Sede istituzionale/legale/amministrativa: piazza Bramante, 11 – 47863 Novafeltria (RN)

C.F. 91120860407 – Tel. 0541 920442 - Fax 0541 922214

e-mail: unionecomuni@vallemarecchia.it; posta certificata: unione.valmarecchia@legalmail.it

Altra sede amministrativa: via Roma, 21/G – Poggio Torriana (RN) 47824 Località Torriana
Tel. 0541 675012 – Fax 0541 675350

Siti web: www.vallemarecchia.it – www.cm-novafeltria.ps.it

Unione di Comuni montani





Unione di Comuni
Valmarecchia

rispettivi siti web e la massima diffusione alla cittadinanza.

Gli uffici dell' Unione sono a disposizione per chiarimenti ed eventuali indicazioni in merito.

Novafeltria, lì 30 MAR. 2015

Il Presidente



Sede istituzionale/legale/amministrativa: piazza Bramante, 11 – 47863 Novafeltria (RN)
C.F. 91120860407 – Tel. 0541 920442 - Fax 0541 922214
e-mail: unionecomuni@vallemarecchia.it; posta certificata: unione.valmarecchia@legalmail.it
Altra sede amministrativa: via Roma, 21/G – Poggio Torriana (RN) 47824 Località Torriana
Tel. 0541 675012 – Fax 0541 675350
Siti web: www.vallemarecchia.it – www.cm-novafeltria.ps.it
Unione di Comuni montani